



COMUNE DI S. AGATA LI BATTIATI  
Provincia di Catania

Allegato alla deliberazione C.C. n. 41 del 25.05.1994

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE ( D. L.vo 15.11.1993, n.507)

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di S. Agata Li Battiati le modalita' di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla Capo II del D. L.vo 15.11.1993, n.507, nonche' le modalita' per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuata anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di suolo sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

Parimenti, sono soggette ad imposizione tributaria le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

### Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

A norma dell'art. 43 del D.L.vo 15.11.1993, n.507, il Comune di S. Agata Li Battiati, la cui popolazione residente al 31.12.1993 e' di n. 10381 abitanti, rientra nella classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

### Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI ED ATTIVI.

La tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

### Art. 5 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e' gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facolta' di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma III, della Legge 8.6.1990, n. 142, o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti piu' conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalita' di cui al citato art.22 della legge n. 142/90.

### Art. 6 - TARIFFE.

Le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

A norma dell'art. 42, comma 6, del D.L.vo n. 507/93, il Comune da' atto che le tariffe previste per ogni tipo di occupazione sono conformi ai limiti fissati da detta normativa e che la misura corrispondente all'ultima categoria non e' inferiore al 30% di quella determinata per la prima.

### Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

In caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune e' tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovra' inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attivita' svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione, con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

#### Art. 8 - REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI.

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente la utilizzazione di suolo pubblico determina il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

#### Art. 9 - CATEGORIE DELLE LOCALITA' DI OCCUPAZIONE.

Agli effetti della applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n. 3 categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 42, comma 3, del D. L.vo n. 507/93.

Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 2 del presente regolamento meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera " A ", allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le variazioni di detto elenco possono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la " Commissione Edilizia " e previa pubblicazione del provvedimento per gg. 15 consecutivi nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare e' divenuta esecutiva a norma di legge.

### CAPO II

#### MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA.

#### Art. 10 - TIPI DI OCCUPAZIONE.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di "permanenti" e " temporanee".

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

#### Art. 11 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA.

La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46 del D. L.vo n. 507/93, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti 1 mille metri quadrati possono essere calcolate in ragione del 100%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente mq. 1000.

#### Art. 12 - OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

- Cat. 1 L. 60.000;
- Cat. 2 L. 50.000;
- Cat. 3 L. 43.000.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, adgettanti direttamente sul suolo pubblico, le tariffe di cui sopra sono ridotte al 30%.

Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.



#### Art. 13 - PASSI CARRABILI.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie risultante dalla apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto ed è quantificata nella misura prevista dall'articolo precedente, ridotta del 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con un riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta la occupazione o certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà comunque limitato ad una superficie massima di dieci metri quadrati e non consentirà alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte dei proprietari dell'accesso.

Su predetto tipo di occupazione, la tassa è calcolata sulla base della tariffa ordinaria applicabile ridotta al 30%.

Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità, o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

La tassa relativa alla occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile, può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spesa del richiedente.

#### Art. 14 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 9 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a gg. 15 la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle sottoindicate misure giornaliere di tariffa:

- Cat. 1 L. 6.000;
- Cat. 2 L. 5.000;
- Cat. 3 L. 4.000.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30%. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche gia' occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di "fiere e festeggiamenti" con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 30%.

Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art.16 del presente regolamento.

Per le occupazioni con "autovetture di uso privato" realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa ordinaria e' aumentata del 20%.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle "attivita' edilizie" la tariffa ordinaria e' ridotta del 20%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di "manifestazioni politiche, culturali o sportive" la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

#### Art. 15 - OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' seggiovie e funivie, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, in complessive L.400.000 per Km. lineare o frazione.

Il Comune ha facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.

Qualora il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti interessati.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

A norma dell'art. 47 del D.L.vo n. 507/93, poiche' il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, e' dovuto, oltre il pagamento della tassa di cui al Comma I, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione della galleria nella misura del 10% delle spese complessive che, annualmente, dovra' essere aggiornato con deliberazione di Giunta Municipale.

#### Art. 16 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Per le occupazioni previste nell'articolo precedente aventi carattere temporaneo, la tassa e' determinata forfettariamente in L. 20.000 per quelle comprese fino ad un km. lineare di durata non superiore a gg. 30, mentre per quelle superiori la tassa e' aumentata del 50%.

Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata superiore a gg. 30, ma inferiore a gg. 90, la tassa e' aumentata del 30%.

La tassa e' aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a gg. 90 e fino a gg. 180 e del 100% per le occupazioni di durata maggiore.

#### Art. 17 - OCCUPAZIONI E MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo, e' dovuta la sottoindicata tassa annuale:

- a) Centro abitato L. 90.000;
- b) Zona limitrofa L. 52.000;
- c) Sobborghi e zone periferiche L. 25.000;
- d) Frazioni L. 13.000

La tassa e' applicata sulla base dei sottoindicati criteri:

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacita' non superiore a tremila litri;
- b) se il serbatoio e' di maggiore capacita' la tariffa e' aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.

- c) nel caso di distributori di carburante muniti di due e più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;
- d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 12 del presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella sottoindicata misura:

- a) Centro abitato L. 25.000;
- b) Zona limitrofa L. 18.000;
- c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche L. 13.000

#### Art. 18 - ESENZIONI.

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;



- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

#### Art. 19 - APPLICAZIONE DEL CANONE.

Nei casi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 8.12.1933, n. 1740, oltre al pagamento della tassa, e' dovuto l'equo canone la cui misura e' determinata dalla Giunta Municipale in base ai criteri indicati nel V comma del citato art. 8 stessa normativa.

#### Art. 20 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale;
- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura di tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivo dovuto.

Nei termini di cui al primo comma del presente articolo, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio.



per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa puo' essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 22 - ACCERTAMENTI.

In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma gia' versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, e' effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedelta', inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procedera' alla emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, la soprattassa e gli interessi liquidati, nonche' il termine di gg. 60 per il pagamento.

Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e' stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu' anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

#### Art. 23 - CONTENZIOSO.

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.L.vo 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413, contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - Ex Intendenza di Finanza- e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta.

Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministero e quella della Direzione Generale delle Entrate e' ammesso ricorso in revocazione, nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n.3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 gg. dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorita' Amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

#### Art. 24 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

La tassa dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento e' recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n.43 e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 c.c.

#### Art. 25 - RIMBORSI.

I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso si dovra' provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art. 26 - SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia, si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento, e' dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Se la tardiva presentazione della denuncia e il tardivo versamento e' avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilita, le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa, si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

#### Art. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione delle occupazioni di suolo.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.

Il Comune dispone, altresì, la cessazione della occupazione facendone menzione nel relativo verbale, assegnando un termine per il compimento della operazione.

In difetto, il Comune provvedera' a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

In caso di inottemperanza all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

### CAPO III

#### MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI.

##### Art. 28 - AUTORIZZAZIONI. ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE.

L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrai (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante), apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e' soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco.

L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita frutta e verdura, di bibite, gelati, dolciumi, giornali e simili, e' soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Sulle domande per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione Edilizia.

##### Art. 29 - CONCESSIONI. ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti e' soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche e' parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Sulle domande per impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti, occorre il preventivo parere della Commissione Edilizia.

##### Art. 30 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonche' delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attivita' svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilita'.

#### Art. 31 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.

La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitu' di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della localita' interessata e la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprieta' stradale.

La domanda dovra' inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilita', limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potra' richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilita' dei supporti.

Potra' inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune, dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 gg. prima della ricorrenza.

Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilita' di spazio.

Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

#### Art. 32 - DECISIONI SULLE DOMANDE.

La Giunta Municipale ed il Sindaco hanno sempre facolta' di respingere le richieste di cui all'art. 30, motivandone il rigetto.

In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attivita' non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilita' e dei pubblici servizi.



Art. 33 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RICHIESTA DA PIU' SOGGETTI PASSIVI.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da piu' persone, l'autorizzazione o la concessione e' accordata a colui il quale ha presentato per primo la domanda.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da piu' persone in forma temporanea nella circostanza di cui al penultimo comma dell'art. 30, il Comune assegnera' le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procedera' mediante sorteggio.

In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalita' del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 31.

Art. 34 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo e' fissato in 3 mesi.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine e' prorogato di 3 mesi.

Art. 35 - RIMBORSO DI SPESE.

Alla domanda di concessione o di autorizzazione di cui all'art. 30 dovra' essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo di rimborso spesa, cosi' come risultante dal sottoindicato prospetto:

|                   | Rimborso<br>spese<br>stampati | Rimborso<br>di<br>istruttoria | Rimborso<br>di<br>soprall. | Totale |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|
| Occup. permanente | 5.000                         | 5.000                         | 10.000                     | 20.000 |
| Passi carrabili   | 5.000                         | 5.000                         | 10.000                     | 20.000 |
| Occup. temporanea | 4.000                         | 4.000                         | 8.000                      | 16.000 |

L'ammontare di detto fondo potra' essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 36 - DEPOSITO CAUZIONALE.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potra' prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 37 - CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalita' per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonche' gli elementi atti a stabilirla e determinarla.

Art. 38 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.

Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere gia' in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

Art. 39 - SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Art. 40 - INTRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.  
DECADENZA.

Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento.

Incorre altresì nella decadenza:

- a) colui che non si sia avvalso entro 6 mesi dalla definizione delle formalita' di ufficio della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;

- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

Art. 41 - REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Sindaco e della Giunta.

Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza sindacale nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

Art. 42 - RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE.

La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

Art. 43 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 27 del presente regolamento.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 44 - NORME TRANSITORIE.

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento ed effettuare il relativo versamento entro 60 gg. dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Nello stesso termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate.

Per le occupazioni effettuate con condutture, cavi e impianti in genere, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni istitutive del tributo, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente regolamento effettuate da pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

#### Art. 45 - ABROGAZIONI.

Con il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n. 192 al n. 200 del T.U.F.L. n. 1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art. 39 della legge 2.7.1952, n. 703, l'articolo unico della legge 6.3.1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26.7.1961, n. 711, l'art. 6 della legge 18.4.1962, n. 208 —nonche' le disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Finanze e Ministero degli Interni 26.2.1933, pubblicato in G.U. n. 95 del 24.4.1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art. 46 - VIGILANZA.

Con il presente regolamento si prende atto che e' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D.L.vo n. 507/1993.

Art. 47 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 48 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente regolamento sara' tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, affinche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 49 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

Il Comune si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge. Nel caso che l'utente non comunichi la "cessazione della occupazione" entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 50 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore con il 1 Gennaio 1994 a norma dell'art. 56, comma 2, del D.L.vo 15.11.1993, n.507.





COMUNE DI S. AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

## UFFICIO TRIBUTI

# TARIFFE

## DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 41, in data 25-05-1994)

## 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO<br>graduata a seconda dell'importanza dell'area<br>ai sensi dell'art. 42, comma 3 |        |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIE                                                                                                          |        |        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | I                                                                                                                  | II     | III    | IV |
| Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a) .....                                                                                                                                                                                                         | 60.000                                                                                                             | 50.000 | 43.000 |    |
| Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c) .....                                                                                                                                                                         | 40.000                                                                                                             | 34.000 | 29.000 |    |
| Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2) .....                                                                                                                                                    | 18.000                                                                                                             | 15.000 | 12.900 |    |
| Passi carrabili (comma 3) .....                                                                                                                                                                                                                          | 30.000                                                                                                             | 25.000 | 21.500 |    |
| (Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente dello limite è calcolata in ragione del 10 per cento) |                                                                                                                    |        |        |    |
| Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9) .....                                                                    | 6.000                                                                                                              | 5.000  | 4.300  |    |
| Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10) .....                                                                                                                                                               | 18.000                                                                                                             | 15.000 | 12.900 |    |
| Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8) .....   | 18.000                                                                                                             | 15.000 | 12.900 |    |
| Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12) .....                                                                      | 18.000                                                                                                             | 15.000 | 12.900 |    |

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

## 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure di riferimento della tariffa | TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3 |       |       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | C A T E G O R I E                                                                                      |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | I                                                                                                      | II    | III   | IV |
| Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giornaliera                         | 6.000                                                                                                  | 5.000 | 4.000 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              | 250                                                                                                    | 200   | 160   |    |
| Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | Giornaliera                         | 4.000                                                                                                  | 3.300 | 2.600 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              | 160                                                                                                    | 140   | 110   |    |
| Occupazioni con tende e simili (comma 3). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Giornaliera                         | 1.800                                                                                                  | 1.500 | 1.200 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              | 75                                                                                                     | 63    | 50    |    |
| Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4) . . . . .                                                                                                                                  | Giornaliera                         | 7.800                                                                                                  | 6.500 | 5.200 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              | 325                                                                                                    | 270   | 220   |    |
| Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo) . . . . .                                                                                                                                                                     | Giornaliera                         | 1.800                                                                                                  | 1.500 | 1.200 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              | 75                                                                                                     | 63    | 50    |    |
| (*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo). . . . .                                                                                                                                                                                     | Giornaliera                         | 200                                                                                                    | 180   | 150   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              |                                                                                                        |       |       |    |
| Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo). . . . . | Giornaliera                         |                                                                                                        |       |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              |                                                                                                        |       |       |    |
| Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6) . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | Giornaliera                         | 7.200                                                                                                  | 6.000 | 4.800 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              | 300                                                                                                    | 250   | 200   |    |
| Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | Giornaliera                         | 4.800                                                                                                  | 4.000 | 3.200 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              | 200                                                                                                    | 160   | 130   |    |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7). . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | Giornaliera                         | 1.200                                                                                                  | 1.000 | 800   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oraria                              | 50                                                                                                     | 42    | 34    |    |

(\*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

### 3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

- 3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

— per ogni km. lineare o frazione: *Tassa annuale forfettaria* ..... L. 400.000

- 3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis): *Tassa annuale complessiva* ..... L. 50.000

- 3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

— Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua* ..... L. /

— Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di ..... L. /

- 3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del ..... 10 % delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

- 3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

| TASSA FORFETTARIA                           |                      |                       |                           |                                                |                      |                       |                           |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| OCCUPAZIONI FINO<br>A UN CHILOMETRO LINEARE |                      |                       |                           | OCCUPAZIONI SUPERIORI<br>AL CHILOMETRO LINEARE |                      |                       |                           |
| DURATA DELL'OCCUPAZIONE                     |                      |                       |                           | DURATA DELL'OCCUPAZIONE                        |                      |                       |                           |
| FINO A<br>30 GIORNI                         | DA 31 A<br>90 GIORNI | DA 91 A<br>180 GIORNI | SUPERIORE A<br>180 GIORNI | FINO A<br>30 GIORNI                            | DA 31 A<br>90 GIORNI | DA 91 A<br>180 GIORNI | SUPERIORE A<br>180 GIORNI |
| 20.000                                      | 26.000               | 30.000                | 40.000                    | 30.000                                         | 39.000               | 45.000                | 60.000                    |

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

### 4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale;

| LOCALITÀ<br>dove sono situati gli impianti | TASSA ANNUALE                                                   |                                                             | ANNOTAZIONI |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                                            | per ogni serbatoio<br>autonomo di capacità<br>fino a 3000 litri | per ogni 1000 litri<br>o frazione superiore<br>a 3000 litri |             |
| a) Centro abitato. ....                    | 90.000                                                          | 18.000                                                      |             |
| b) Zona limitrofa. ....                    | 52.000                                                          | 10.400                                                      |             |
| c) Sobborghi e zone periferiche. ....      | 25.000                                                          | 5.000                                                       |             |
| d) Frazioni. ....                          | 13.000                                                          | 2.600                                                       |             |

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI  
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

| LOCALITÀ DOVE SONO<br>SITUATI GLI APPARECCHI | T A S S A<br>ANNUALE | A N N O T A Z I O N I |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| a) Centro abitato. ....                      | 25.000               |                       |
| b) Zona limitrofa. ....                      | 18.000               |                       |
| c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche. . | 13.000               |                       |

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

**Art. 49 - Esenzioni:**

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

— Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:  
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

..... omissis .....

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»

*[Handwritten signatures and stamps]*



*[Handwritten text and stamp: "IL FUNZIONARIO DELEGATO"]*







Preso atto dei pareri che ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n. 142, sono stati emessi:

- 1) Per gli aspetti in ordine alla regolarità tecnica dal Capo Settore, dr. Tortorici Carmelo, che si è espresso come segue: favorevole;
- 2) Per gli aspetti contabili dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dr. Tortorici Carmelo, che si è espresso come segue: Favorevole;
- 3) Sotto il profilo della legittimità dal Segretario Generale, Dr. Salvatore D'Urso, che in merito si è espresso come segue: favorevole;

Vista la deliberazione C.C. n. 41 del 25.05.1994, vistata dal CO.RE.CO della seduta del 13.07.1994 al n. 9760/9824:

- Visto il D.Lgs n. 507/93:

-Considerato che la citata deliberazione risulta incompleta in quanto contenente un'unica misura tariffaria in presenza di più categorie di strade all'art. 47 punto 3a e punto 3b:

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

4.- Modificare il tariffario allegato alla deliberazione C.C. N. 41 del 25.5.94 al punto 3a e al punto 3b adottando tre misure tariffarie in presenza di altrettante categorie di strade, art. 42 p.6 D.Lgs 507/93 rispettivamente: - punto 3a " Occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse ( comma 2 )"

-per ogni Km. lineare o frazione tassa annuale forfettaria:

1^ categoria L. 400.000

2^ categoria L. 350.000

3^ categoria L. 300.000

-punto 3b " Occupazioni suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione pubblici servizi indipendentemente dalla effettiva consistenza della occupazione medesima ( comma 2bis)

Tassa annuale complessiva

1^ categoria L. 50.000

2^ categoria L. 45.000

3^ categoria L. 40.000

Redatto, letto, approvato e sottoscritto  
Delib. C.C. n. 38. del 30.05.1995

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Domenica Mascena f.to Lo Giudice Alessandro f.to Dr. Salvatore D'Urso

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48, si esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della deliberazione proposta.

Addi. 07.03.1995

IL CAPO SETTORE

F.to Dr. Carmelo Tortorici

Ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 8/6/1990, n. 142, recepiti dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48, si esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della deliberazione proposta.

Addi. 07.03.1995

IL RAGIONIERE CAPO

F.to Dr. Carmelo Tortorici

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48, si esprime **parere favorevole** sotto il profilo di **legittimità** della deliberazione proposta.

Addi. 28.03.1995

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Salvatore D'Urso

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/91, n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 18-6-95 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18-6-95 al 3-7-95.

S. Agata Li Battiati, 19-6-95



IL SEGRETARIO GENERALE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. in carta libera per uso amministrativo.

Addi. **16 GIU 1995**

IL SEGRETARIO GENERALE



COMITATO

REGIONE SICILIANA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
Sezione Centrale

CONTROLLO

N. ....

SI ATTESTA

**6 LUG. 1995**

Seduta del .....

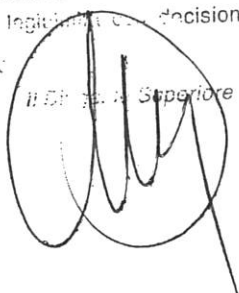
Visto:

che il CO.RE.CO. nella seduta del .....  
non ha riscontrato vizi di legittimità e decisione  
n. 8341/8232

Il Dir. Sup. ....

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



# Comune di Sant'Agata Li Battiati

## Categoria I

## Categoria II

## Categoria III

|                    |       |                   |       |                |       |
|--------------------|-------|-------------------|-------|----------------|-------|
| Barriera           | Largo | Alighieri D.      | Via   | Amari E.       | Largo |
| Barriera del Bosco | Via   | Cavour C. B.      | Via   | Balatelle      | Via   |
| Basile R.          | Via   | Colombo C.        | Via   | Bologna        | Via   |
| Bellini V.         | Via   | Corsaro G.        | Via   | Cagliari       | Via   |
| Berlinguer E.      | P.zza | Da Vinci L.       | Via   | Carbonaro      | Via   |
| Borsellino         | Via   | Delle Rose        | Via   | Carducci G.    | Via   |
| Capuana L.         | Via   | Dello Stadio      | Via   | Catania        | Via   |
| Chiesa Madre       | P.zza | Einaudi L.        | Via   | D'annunzio G.  | Via   |
| D'Acquisto S.      | Via   | Francicanava      | Via   | Della Regione  | Via   |
| De Gasperi A.      | Via   | G. Battista       | Vico  | Delle Ricotte  | Via   |
| Degli Ulivi        | Via   | Guicciardini      | Via   | Etna           | P.zza |
| Di San Giuliano A. | Via   | Macchiavelli N.   | Via   | Firenze        | Via   |
| Falcone            | P.zza | Madonna Di Fatima | Via   | Lavatoio       | Via   |
| Fleming            | Via   | Majorana D.       | Via   | Lazzaro        | P.zza |
| Foscolo U.         | Via   | Mazzini G.        | Via   | Leucatia Croce | Via   |
| Fusco F.           | Via   | Musco A.          | Via   | Milano         | Via   |
| Garibaldi G.       | Via   | Parco Inglese     | Via   | Napoli         | Via   |
| Gemmellaro L.      | Via   | Perlasca          | P.zza | Palermo        | Via   |
| Giovanni Paolo II  | P.zza | IV Novembre       | Via   | Panorama       | Largo |
| Giovanni XXIII     | P.zza | San Gregorio      | Via   | Privitera      | Via   |
| Via Kennedy J. F.  | Via   | Sciascia L.       | Largo | Sanfilippo G.  | Via   |
| Leopardi G.        | Via   | Sciuto            | Via   | San Paolo      | Via   |
| Leucatia           | Via   | Sicilia           | Via   | Torino         | Via   |
| Livatino           | Largo | Sturzo L.         | Via   | Toscanini A.   | Via   |
| Lojacono F.        | Via   | Toti E.           | Via   | Trieste        | Via   |
| Manzoni A.         | Via   | Vittorini E.      | P.zza |                |       |
| Marconi G.         | P.zza |                   |       |                |       |
| Marietta A.        | Via   |                   |       |                |       |
| Moncada            | Vico  |                   |       |                |       |
| Moro A.            | Via   |                   |       |                |       |
| Pascoli G.         | Via   |                   |       |                |       |
| Pertini S.         | P.zza |                   |       |                |       |
| Pirandello L.      | Via   |                   |       |                |       |
| Pulvirenti         | Vico  |                   |       |                |       |
| Quasimodo S.       | Via   |                   |       |                |       |
| Roma               | Via   |                   |       |                |       |
| San M. Arcangelo   | Via   |                   |       |                |       |
| Saragat G.         | Via   |                   |       |                |       |
| Scandurra          | Vico  |                   |       |                |       |
| Tre Torri          | Via   |                   |       |                |       |
| Scala di Betta     | Via   |                   |       |                |       |
| Umberto I          | Via   |                   |       |                |       |
| Vaccarini G. B.    | Via   |                   |       |                |       |
| Veneto V.          | P.zza |                   |       |                |       |
| Verga G.           | Via   |                   |       |                |       |
| Volpe              | Vico  |                   |       |                |       |